

N. R.G. 17959/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17959/2013** promossa da:

CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C. (C.F. 03781820372), con
il patrocinio dell'avv. BORDONI MARCO elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 3 SAN
LAZZARO DI SAVENA presso il difensore

ATTORE

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e p. IVA 00885741009), con il patrocinio dell'avv.
COSTANTINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in Bologna, via Testoni n. 2 presso il
difensore

VALTER BASEGGIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per parte appellante:

Voglia l'Illmo Tribunale adito, in totale riforma della impugnata sentenza n. 1343/2013 del Giudice di Pace di Bologna, depositata in cancelleria il 12 marzo 2013, non notificata, e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della medesima, ritenere fondato l'appello e, conseguentemente, accertata la validità ed efficacia del contratto stipulato da RODOLFO MADEO e CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C. in data 20 aprile 2010 e confermato in data 28 agosto 2012 dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. VALTER BASEGGIO nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare i convenuti in solido tra loro ovvero in alternativa tra loro, al pagamento in favore della CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO DI LO CONTE F. E CAVALLARI G. S.N.C., in persona del legale rappresentante sig. FRANCESCO LO CONTE, con sede in Bologna, via Toscana n. 209, p. IVA 03781820372, delle suddette somme oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria (omissis)''

Per parte convenuta:



nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, l'appello proposto avverso la sentenza n. 1343/2013 del Giudice di Pace di Bologna, da confermarsi in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale allegata all'atto di appello e delle richieste istruttorie ivi contenute per i motivi dedotti in premessa e conseguentemente, espungere i documenti dal fascicolo e respingere le istanze istruttorie.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di appello ritualmente notificato, la CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.NC. (d'ora in avanti per brevità CARROZZERIA) proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1343/2013 del Giudice di Pace di Bologna, con la quale, decidendo nella causa promossa dalla predetta CARROZZERIA nei confronti di GROUPAMA (adita con domanda di indennizzo ex artt. 144, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005) e del signor VALTER BASEGGIO, per sentirli dichiarare tenuti e condannare, in virtù del contratto di cessione di credito azionato, al pagamento ad esso attore dell'importo del risarcimento dei danni (pari ad € 3.080, comprensivi del costo del veicolo sostitutivo) dovuti al cedente MAEDEO RODOLFO, ed arrecati in occasione dell'incidente stradale verificatosi a San Lazzaro di Savena in data 15 aprile 2010, avvenuto tra la FORD FOCUS condotta da MADEO RODOLFO e l'autocarro DF131HD condotto da BASEGGIO VALTER, nonché al rimborso delle spese stragiudiziali affrontate rivolgendosi a BIZETA 2006, pari ad € 400, come da fattura prodotta.

Nel giudizio così incardinato, GROUPAMA si era costituita senza contestare la dinamica del sinistro, esposta in atto introduttivo, e riconoscendo la congruità delle spese esposte per la riparazione/sostituzione del veicolo, come del resto già offerte a GROUPAMA da UNIPOLSAI, già UGF (compagnia assicuratrice del veicolo del MADEO), rifiutate in quanto offerte da soggetto non legittimato.

Interveniva altresì, volontariamente, la compagnia assicuratrice UNIPOLSAI S.P.A., dichiarando di costituirsi in lite sulla scorta della convenzione "CARD", nonché ai sensi degli artt. 1704 e 1180 c.c., in quanto delegataria di GROUPAMA, impugnando di nullità il contratto per la cessione di credito e chiedendo, nel merito, di respingersi la domanda attorea.

Con sentenza in data 29 dicembre 2011, il Giudice di Pace si pronunziava, ritenendo l'intervento di UNIPOL inammissibile, ed indi, sollevata da parte convenuta questione circa la legittimazione attiva di GROUPAMA, fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni, riservandosi la sentenza qui impugnata, con cui il Giudice di Pace così decideva "*...definitivamente pronunciando fra le parti della causa n. 579/2011 RG esclusivamente sulla questione pregiudiziale relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C., ogni contraria istanza, deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO nel giudizio promosso, non potendo la stessa identificarsi con il soggetto portatore di interesse alla lite e ad ottenere la pronuncia giurisdizionale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato, condanna la medesima parte attrice alla rifusione, alla convenuta GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 575,00 oltre IVA e CPA come per legge.*"

Riteneva parte appellante, nella causa di impugnazione successivamente incardinata, che la sentenza emessa dal Giudice di Pace fosse errata in fatto e diritto, in quanto fondata sull'erroneo presupposto della non cedibilità di ragione di credito futura; rilevava ancora la fondatezza nel merito della domanda, che parte appellata non aveva mai contestato costituendosi in prime cure, né nell'an, né nel quantum.

Si costituiva nel giudizio così promosso la parte convenuta, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure.



Senza alcuna attività istruttoria, il Tribunale si è riservato la presente decisione.

L'appello pare fondato.

Preliminarmente, osserva il Giudicante che le accuse di abuso del diritto sollevate da parte dell'appellato, per avere parte appellante rifiutato l'offerta di pagamento proveniente da UNIPOLSAI S.P.A., ed insistito nella richiesta di indennizzo da parte dell'assicuratore del responsabile civile, paiono infondate, atteso che l'art. 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l'adempimento parziale, che la stessa parte appellata dà per ammesso, laddove enuncia come con l'introduzione del giudizio che occupa, parte attrice abbia inteso ottenere il ristoro anche del danno rappresentato dal costo del veicolo sostitutivo e per la difesa stragiudiziale, affrontate ante causam.

L'argomento è dunque infondato.

Per quanto poi riguarda la legittimazione attiva della CARROZZERIA, in qualità di cessionaria del credito del MADEO, come da scritture in atti, osserva questo Giudice che la stessa è pacificamente sussistente, alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale, conforme, in merito alla giurisprudenza di legittimità, cui l'appellante si è immediatamente riportato, secondo la quale il credito da risarcimento del danno da incidente stradale, pur se futuro ed illiquido, è suscettibile di cessione, in ossequio al principio previsto dall'art. 1260 c.c. (in particolare, con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, ponendosi in rilievo che lo stesso non è strettamente personale e che non sussiste specifico divieto normativo al riguardo: Cass. 13 maggio 2009, n. 11095; Cass. 5 novembre 2004, n. 21192); né – sulla scorta delle predette consolidate opinioni, dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi - si tratta di cessione di crediti litigiosi vietata ex art. 1261 c.c. (Cass. 10 gennaio 2012, n. 51 e Cass. 10 gennaio 2012, n. 52).

A nulla quindi vale rilevare, in senso ostativo all'accoglimento della domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto (20 aprile 2010) la fattura della CARROZZERIA relativa alle riparazioni non era stata ancora emessa (9 giugno 2010), in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di credito presente e non futuro.

Ne discende, quindi, che il cessionario è legittimato ad agire in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass. 13 maggio 2009, n. 11095; Cass. 10 gennaio 2012, n. 51 e 52; Cass. 13 marzo 2012, n. 3965).

Venendo poi al tema dell'accertamento e della quantificazione di tale credito, valga qui osservare:

- a) che la stessa parte appellata (così come UNIPOLASSICURAZIONI S.P.A.), costituendosi, non ha contestato la ricostruzione del sinistro così come effettuata da parte attrice, sulla quale, pertanto, vi è stata sostanziale acquiescenza. In più, parte attrice produceva la constatazione amichevole di incidente (CID) e le dichiarazioni scritte di due testimoni oculari, che affermavano come l'autocarro del BASEGGIO era andato ad urtare la parte posteriore dell'autovettura del MADEO, regolarmente posteggiata, nel mentre eseguiva manovra di retromarcia, elidendo ogni dubbio sulla responsabilità esclusiva del BASEGGIO, del resto mai posta in contestazione. Non vi è dunque necessità di rimettere la causa in istruttoria sul punto;
- b) che in riferimento alla quantificazione dei danni materiali, analogamente, parte appellata non contestò l'ammontare delle spese preventivate per la riparazione del veicolo, limitandosi a contestare le somme richieste per fermo tecnico e per l'assistenza stragiudiziale ricevuta prima del processo; anzi, si domandò espressamente di accertare e dichiarare la congruità della somma offerta da UNIPOL (già UGF), pari ad € 3.000.000.

Di ciò tenendosi conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., vi è da osservare che il prezzo richiesto per la riparazione del veicolo appare congruo in relazione al tipo di danneggiamenti riportati



(parafango posteriore, carrozzeria, serbatoio, portiera posteriore) e al costo dell'auto sostitutiva, nel caso di specie sicuramente necessaria se non altro per il tempo strettamente necessario per le riparazioni ed anche affinché il veicolo restasse ricoverato presso la CARROZZERIA appellante per il tempo necessario, ovvero otto giorni lavorativi, a permetterne l'esame da parte dei periti assicurativi GROUPAMA e UNIPOLSAI (V. DOC. N. 10 di parte attrice in primo grado). In ogni caso si tratta di importo realmente modesto (€ 260,00), se si tiene conto dei prezzi medi del noleggio delle vetture sul mercato, rimborsabile al danneggiato sol che si pensi che certamente lo stesso ha diritto ad ottenere il ristoro delle somme spese per godere di una vettura sostitutiva nel tempo necessario per consentirne la visione ai periti e per effettuare le riparazioni.

Quanto, poi, alle spese stragiudiziali, valga osservare che l'intervento della società BIZETA è ampiamente documentato, ante causam, dalla corrispondenza versata in causa in prime cure (docc. n. 10 e 11), e pare al riguardo congruo l'importo di € 400 come da fattura in atti, ristorabile anche secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al proposito, la quale reputa che le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa in lite, costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010 : *In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.*).

In conclusione, in totale riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda di parte attrice di condanna della convenuta, per i titoli esposti, al pagamento della somma di € 3.490,00.

Trattandosi di credito di valore, sulla somma predetta devono essere attribuiti, in conformità a quanto enunciato da Cass. SS. UU. n. 1712/1995, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro e fino al saldo.

Segue la soccombenza delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in totale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la legittimazione attiva di parte attrice quale cessionaria del credito risarcitorio di MADEO RODOLFO, condanna GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. al pagamento, in favore della CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C., della somma di € 3.490,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 19 aprile 2010 e fino al saldo;
- condanna GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. al pagamento, in favore della CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C, delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 575 per compensi, € 91,68 per anticipazioni, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado, in € 1.000 per compensi, 164,93 per anticipazioni, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.



Bologna, 10 agosto 2015

Il Giudice
dott. Alessandra Arceri

